



DELIBERA CONSIGLIO DIRETTIVO n. 2 del 08 febbraio 2022

Oggetto: Chiusura iter di accertamento nei confronti del socio LIOI Francesco, in relazione ai fatti avvenuti il 14/11/2021.-

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- VISTO l'art.16.1 dello Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, che testualmente recita: *“Ciascun Socio della Croce Rossa Italiana deve mantenere un comportamento corretto e degno dell'Associazione cui appartiene”*;
- VISTO l'art.16.1 lett. b) del predetto statuto recante che in particolare ciascun Socio è tenuto ad *“osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il Codice Etico, i regolamenti, le altre norme vigenti”*;
- VISTO l'art.16.1 lett. c) sempre dello Statuto summenzionato, normante che ciascun Socio, in particolare è tenuto ad *“improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell'Associazione”*;
- VISTO l'art.16.4 del predetto statuto ai sensi del quale la violazione dei doveri è sanzionabile;
- VISTO il vigente Regolamento sull'organizzazione, le attività, la formazione e l'ordinamento dei volontari dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- VISTO l'art.6.1 lett. b) del predetto regolamento ai sensi del quale ciascun Volontario C.R.I. è tenuto a osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice etico, i regolamenti e le altre norme vigenti;
- VISTO l'art.6.1 lett. c) del predetto regolamento ai sensi del quale ciascun Volontario C.R.I., in particolare è tenuto a improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in osservanza alle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali e territoriali dell'Associazione;
- CONSIDERATO il vigente Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ed in particolare gli art. 14 (RESPONSABILITÀ DEGLI APPARTENENTI NEI CONFRONTI DELLA CRI) e 15 (DOVERI DEGLI APPARTENENTI ALLA CRI);
- CONSIDERATO il vigente Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari dell'Associazione Italiana della Croce Rossa ed in particolare gli art. 14



- (RESPONSABILITÀ DEGLI APPARTENENTI NEI CONFRONTI DELLA CRI) e
15 (DOVERI DEGLI APPARTENENTI ALLA CRI);
- CONSIDERATO il Titolo IV del vigente Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari dell'Associazione Italiana della Croce Rossa concernente le norme disciplinari ed in particolare l'articolo 17 (Provvedimenti disciplinari) nella sua estensione;
- TENUTO CONTO dei fatti occorsi in data 14/11/ e che hanno visto coinvolto il socio e volontario CRI LIOI Francesco, CF LIOFNC90H15C352R appartenente al Comitato di Catanzaro ed in forza all'U.T. di Catanzaro – Componente Giovani;
- PRESO ATTO dell'O.P. n. 26 del 31/12/2021 con la quale il Presidente del Comitato di Catanzaro comunica che sono stati conclusi i termini di cui all'avvio della fase istruttoria relativa al procedimento disciplinare nei confronti del Volontario LIOI Francesco, il quale entro il termine previsto non ha prodotto alcuna memoria/controdeduzione/richiesta di essere personalmente sentito, inviando di contro solo missive telematiche, nella loro totalità non assoggettabili a memorie o controdeduzioni;
- RILEVATO che risultano acclarati e ben definiti tutti i parametri e le argomentazioni relative al procedimento;
- RILEVATO il dettame di cui all'art 17 commi 9 e 14 vigente Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e dell'attuale composizione numerica del Consiglio Direttivo CRI del Comitato di Catanzaro;

tutto ciò premesso ed integralmente richiamato,

DELIBERA

che la procedura di accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità nei confronti del socio e Volontario CRI LIOI Francesco, CF LIOFNC90H15C352R appartenente al Comitato di Catanzaro ed in forza all'U.T. di Catanzaro – Componente Giovani, è da ritenersi concluso e pertanto di può procedere alla disamina degli atti per le decisioni consequenziali che verranno poste in essere in sede di corrente consiglio direttivo odierno.

Alla luce dei fatti illustrati il Consiglio Direttivo CRI Catanzaro evince:

- che il LIOI Francesco con la sua condotta ha manifestato, relativamente al Codice Etico CRI:
- 1) contegno scorretto nonché denigrazione verso gli Organi di amministrazione, gli altri Volontari CRI costituenti l'Assemblea dei Soci CRI Catanzaro (Art 17 comma 7 lett, "b");
 - 2) un comportamento non conforme al decoro delle funzioni a suo tempo rivestite di Consigliere Giovane e rappresentante dei Giovani CRI Catanzaro (Art 17 comma 7 lett "c");
 - 3) un'azione di infamante accusa di violazione regolamentare, civilistica, contabile e penale nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo CRI Catanzaro, dell'Assemblea dei Soci CRI Catanzaro e del



Presidente CRI Catanzaro che, aggravata dalle ulteriori missive telematiche di accusa, hanno raggiunto un grado di particolare gravità passibile di denuncia presso le competenti Autorità a tutela del Consiglio, dell'Assemblea e del Presidente del Comitato CRI di Catanzaro (art. 17 comma 12 lett. "a");

- come giustamente rappresentato dal Presidente del Comitato CRI di Catanzaro con proprio Provvedimento n. 26 del 31/12/2021:
- a) esaminando il predetto vincolo regolamentare richiamato in premessa ovvero l'art. 17 comma 9 e 14 del Codice Etico, provvedimenti disciplinari e collegi disciplinari dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, relativo alla composizione minima di 4 componenti per la deliberazione di eventuale sanzione richiamata ai commi in premessa, ad oggi l'attuale composizione numerica del Consiglio Direttivo CRI Catanzaro non permette di effettuare una votazione valida a livello regolamentare essendo composta da soli tre componenti;
 - b) la scelta di inoltro per competenza al Collegio Disciplinare Regionale potrebbe far rilevare un conflitto d'interesse, seppur ipotetico ma presumibile, in quanto il Presidente di detto Collegio, risulta avere rapporti di parentela diretti/indiretti con il volontario oggetto di eventuale applicazione di sanzione disciplinare;
 - c) seppur non rilevabile per il caso di specie a norma regolamentare, il Consiglio Disciplinare Nazionale potrebbe eccepire in merito all'estensione dell'art 19.1 del Codice Etico anche nei confronti di coloro i quali risultano dimissionari o stabilirne il range temporale di applicazione ovvero "*ex ante vel ex post missionem*" e comunque può deliberare in merito ai fini della corretta valutazione del caso;

e pertanto, per quanto sopra

DISPONE

la trasmissione di tutto il fascicolo relativo al procedimento atto a verificare eventuali violazioni regolamentari di cui in premessa *et relationem* del volontario CRI LIOI Francesco, CF LIOFNC90H15C352R appartenente al Comitato di Catanzaro ed in forza all'U.T. di Catanzaro – Componente Giovani, alla Commissione Nazionale di Disciplina per le valutazioni ed adempimenti del caso.

Demanda al Presidente la trasmissione degli atti.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
(Salvatore Maiolo)

Croce Rossa Italiana
Comitato di Catanzaro